

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 8



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

61° anno

12 gennaio 2018

Sommario

II Atti non legislativi

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione n. 1/2017 del comitato congiunto EU-EFTA sul transito comune, del 5 dicembre 2017, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2018/29]** 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO CONGIUNTO EU-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

del 5 dicembre 2017

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
[2018/29]

IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione («comitato congiunto») la facoltà di adottare, mediante decisione, modifiche alle appendici della convenzione.
- (2) Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («CDU»), e gli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso introducono la possibilità di utilizzare il documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per il trasporto aereo. Tali disposizioni saranno integralmente applicabili al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018. Inoltre, alcune disposizioni relative al transito e alla posizione doganale di merci unionali saranno applicabili solo successivamente, in quanto richiedono l'aggiornamento o l'utilizzazione dei pertinenti sistemi elettronici, che devono aver luogo alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire i regolari ed efficienti scambi tra l'Unione e le parti contraenti della convenzione in un quadro legale armonizzato, le disposizioni contenute nelle appendici della convenzione relativa al regime comune di transito e le norme relative alla posizione doganale di merci unionali dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni negli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi del CDU che saranno applicabili solo in una fase successiva. A tal fine le modifiche alle appendici della convenzione sono indispensabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(1) Il testo dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («convenzione») è modificato conformemente all'allegato A della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 15 giugno 1987, relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

- (2) Il testo dell'allegato II dell'appendice I della convenzione è modificato conformemente all'allegato B della presente decisione.
- (3) Il testo dell'appendice II della convenzione è modificato conformemente all'allegato C della presente decisione.
- (4) Il testo degli allegati B2 *bis* e B3 *bis*, quale figura nell'allegato D della presente decisione, è aggiunto all'appendice III *bis* della convenzione.
- (5) Il testo degli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione è modificato conformemente all'allegato E della presente decisione.
- (6) Il testo dell'appendice III *bis*, quale figura nell'allegato F della presente decisione, è aggiunto alla convenzione.
- (7) Il testo degli allegati A1 *bis*, A3 *bis*, A4 *bis*, A5 *bis*, A6 *bis*, B5 *bis* e B6 *bis*, quale figura nell'allegato G della presente decisione, è aggiunto all'appendice III *bis* della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Oslo, il 5 dicembre 2017

Per il comitato congiunto
Il presidente
Øystein BØRMER

ALLEGATO A

L'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è così modificata:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a);»
- 2) l'articolo 13 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;»;
 - b) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest'ultima data è anteriore.»;
- 3) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico ("NCTS"), di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 (*) della Commissione, le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell'appendice III si applicano.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/578, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6);»

- 4) all'articolo 27 è aggiunto il paragrafo seguente:

«A decorrere dalla data di dell'aggiornamentodel NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, nei casi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all'allegato B6 bis dell'appendice III.»;
- 5) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all'ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.»;

- 6) all'articolo 38, paragrafo 6, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»;»
- 7) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1. L'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all'allegato A3 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 dell'appendice III:

2. Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all'allegato A5 dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 dell'appendice III. L'elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

3. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A3 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A4 bis dell'appendice III. L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all'allegato A5 bis dell'appendice III e comprende i dati di cui all'allegato A6 bis dell'appendice III;

Il documento di accompagnamento transito e l'elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.»;

8) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Presentazione del documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.»;

9) l'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l'incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all'articolo 4.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all'autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito all'autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all'incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:

a) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

b) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

c) incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell'ufficio doganale di passaggio o dell'ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall'autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.»;

d) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

10) all'articolo 45, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«L'ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento transito.

L'ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall'ufficio doganale di partenza.»;

11) all'articolo 46, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La ricevuta contiene un riferimento all'MRN della dichiarazione di transito.»;

12) l'articolo 47 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'ufficio doganale di destinazione notifica all'ufficio doganale di partenza l'arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;

b) al paragrafo 2, è inserito il seguente comma come secondo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se l'operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l'ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, notifica l'arrivo all'ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l'MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1.»;

c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l'ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.»;

13) l'articolo 49 è così modificato:

a) al paragrafo 5, è inserito il seguente comma come secondo comma

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l'ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l'appuramento del regime di transito comune, l'autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall'avvio della procedura di ricerca.»;

b) al paragrafo 6, i termini «a norma del paragrafo 4» sono sostituiti dai termini «a norma del paragrafo 5»;

14) l'articolo 55 è così modificato:

a) il comma non numerato diventa paragrafo 1;

b) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«h) regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

i) uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Le autorizzazioni a norma dell'articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:

a) il trasporto ferroviario di merci;

b) il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

3. A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano.

Fino al 1° maggio 2018 il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), si applica agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui al paragrafo 1, lettera h). Dopo tale data il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.;

15) l'articolo 56 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b) e c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c),»;
- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;
- d) al paragrafo 4, i termini «La semplificazione» sono sostituiti dai termini «Le semplificazioni», i termini «di cui all'articolo 55, lettere a) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i),» e i termini «si applica» sono sostituiti dai termini «si applicano»;

16) l'articolo 57 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera a)» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;
- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettere b), c) e d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- d) al paragrafo 4, i termini «di cui all'articolo 55, lettera f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f),»;

e) è inserito il seguente paragrafo:

«5. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
 - b) dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
 - c) non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 - d) dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
 - f) operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
 - g) dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione.»;
- f) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6;

17) l'articolo 61 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;

- b) al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- c) al paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettere a), b), e) e f),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i),»;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. Qualora uno speditore autorizzato di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all'autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.»;
- 18) l'articolo 70 è soppresso;
- 19) l'articolo 71 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «Le autorizzazioni che sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell'appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1° maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1° maggio 2019.»;
- b) al paragrafo 2, i termini «in base all'articolo 55, lettere a), b), d) ed e), della Convenzione, quale modificata» sono sostituiti dai termini «in base all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell'appendice I della convenzione, quale modificata»;
- c) il paragrafo 4 è soppresso;
- 20) all'articolo 73, i termini «all'allegato A2» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I»;
- 21) l'articolo 74 è così modificato:
- a) al paragrafo 6, è inserito il comma seguente come primo comma:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia.»;
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «7. Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.»;
- 22) all'articolo 81, paragrafo 1, i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;
- 23) l'articolo 82 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, lettera a), i termini «dell'articolo 55, lettera b),» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b),»;
- b) al paragrafo 4, i termini «all'allegato II della presente appendice» sono sostituiti dai termini «all'allegato II dell'appendice I della convenzione»
- 24) all'articolo 84, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),» e i termini «di cui all'articolo 55, lettera a),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera a),»;
- 25) l'articolo 86 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;
- b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
- «A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall'ufficio doganale di partenza.»;
- 26) all'articolo 87, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;

- 27) all'articolo 88, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 28) l'articolo 90 è così modificato:
- al paragrafo 1, i termini «all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
 - al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 29) all'articolo 97, paragrafo 3, i termini «Stato membro dell'Unione» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;
- 30) l'articolo 107 è così modificato:
- al paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 55, lettera c),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera c),»;
 - al paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera d),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d),»;
- 31) il titolo del capitolo VII è sostituito dal seguente:
- «Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo»;**
- 32) all'articolo 108, paragrafo 2, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- 33) all'articolo 110, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 55, lettera e),» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera e),»;
- 34) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:
- Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea.
 - Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni.
- A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l'autorizzazione.
- La compagnia aerea trasmette all'aeroporto di destinazione il manifesto redatto all'aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.
 - La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:
- “T1” se le merci circolano sotto la procedura T1;
 - il codice “T2” o “T2F”, secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 e qualora ai sensi delle disposizioni unionali l'apposizione di tale codice è obbligatoria;
 - “TD” per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito; in tali casi la compagnia aerea indica il codice “TD” anche nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione;
 - “C” (equivalente a “T2L”) o “F” (equivalente a “T2LF”), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito;
 - “X” per le merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.
- Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2.
 - Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate.

7. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Ove necessario, le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni.

8. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità.

9. Le autorità doganali competenti dell'aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell'aeroporto di partenza e all'autorità doganale competente che ha rilasciato l'autorizzazione.»;

35) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 111 bis

Consultazione preliminare all'autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 57, paragrafo 4, per l'autorizzazione relativa all'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione consulta l'autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione.

2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall'autorità consultata.

3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione in uno dei seguenti casi:

- a) se, a causa della natura degli esami da effettuare, l'autorità consultata necessita di più tempo;
- b) se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l'autorità doganale competente a concedere l'autorizzazione, che a sua volta ne informa l'autorità doganale consultata.

4. Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.

5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio di un'autorizzazione.

Articolo 111 ter

Formalità per l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell'ufficio doganale di partenza all'aeroporto secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

- a) "T1" — merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

- b) "T2" — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
- c) "T2F" — merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*) — o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (**) — a un paese di transito comune;
- d) «C» — merci unionali non vincolate ad un regime di transito;
- e) «TD» — merci già vincolate a un regime di transito;
- f) «X» — merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l'uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

3. Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell'autorizzazione.

4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.

5. Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(**) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).»

ALLEGATO B

L'allegato II dell'appendice I della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificato come segue:

- 1) dopo il titolo dell'allegato II, i termini «PARTE I» sono soppressi;
- 2) il punto 2 è così modificato:
 - a) al secondo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:

«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell'operatore economico, come previsto nell'appendice III, allegato B6 bis, o»;
 - b) al terzo trattino del punto 2.1, il punto è sostituito da un punto e virgola;
 - c) al terzo trattino del punto 2.1, è aggiunto il comma seguente:

«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall'elenco degli articoli (EdA);»;
 - d) al punto 2.2 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, distinte di carico conformi all'appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell'appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.»;
 - e) al punto 2.3 è aggiunto il comma seguente:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ai fini dell'applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all'appendice III, allegato B6 bis.»;
- 3) al primo trattino del punto 3.1, è aggiunto il comma seguente:

«— A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all'ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall'elenco degli articoli, in conformità dell'appendice III, allegati A3 bis, A4 bis, A5 bis e A6 bis.»;
- 4) il punto 19 è così modificato:
 - a) al punto 19.1, il quarto trattino diventa il punto 19.2;
 - b) sono aggiunti i punti seguenti:

«19.3. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall'ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

19.4. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l'annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all'ufficio doganale di garanzia.

19.5. Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.»;
- 5) il punto 20.1. è così modificato:
 - a) è inserito il comma seguente come secondo comma:

«A decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, l'autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all'appendice III, allegato B5 bis.»;

b) al terzo trattino, il punto è sostituito da un punto e virgola;

c) al terzo trattino è aggiunto il comma seguente:

«— a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell'appendice III, allegato B5 *bis*.»

ALLEGATO C

L'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, nel primo trattino i termini «Stato membro» sono sostituiti dai termini «Stato membro dell'Unione europea»;
- 2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«Un documento T2L deve recare il codice "T2L" o "T2LF»;
- 3) all'articolo 6, paragrafo 4, i termini «allegato B5» sono sostituiti dai termini «allegato B5 bis»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57»;
- 5) all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), i termini «nell'allegato B5» sono sostituiti dai termini «nell'allegato B5 bis»;
- 6) all'articolo 7, paragrafo 3, il termine «imprese» è sostituito dai termini «operatori economici»;
- 7) il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«**Rilascio di un documento T2L**»;
- 8) all'articolo 8, paragrafo 1, il termine «redatto» è sostituito dal termine «rilasciato»;
- 9) all'articolo 9, paragrafo 7, i termini «di un paese EFTA» sono sostituiti dai termini «di un paese di transito comune»;
- 10) l'articolo 11 è soppresso;
- 11) all'articolo 14, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57 paragrafo 6,»;
- 12) all'articolo 14, paragrafo 2, i termini «degli articoli da 46 a 51» sono sostituiti dai termini «degli articoli 59 e 60, dell'articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell'articolo 72»;
- 13) all'articolo 15, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le circostanze in cui l'emittente autorizzato giustifica l'utilizzo dei suddetti formulari;»;
- 14) non riguarda la versione italiana;
- 15) all'articolo 16, paragrafo 3, i termini «dell'ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «dell'autorità competente»;
- 16) all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), i termini «di cui all'articolo 45» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 57, paragrafo 1, all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 57, paragrafo 6» e i termini «all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a),» sono sostituiti dai termini «all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a),»;
- 17) è inserito un nuovo articolo 18 bis:
«*Articolo 18 bis*

Manifesto doganale delle merci

1. Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.
 2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all'appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).
 3. Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all'articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.
 4. Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.»;
- 18) all'articolo 22, paragrafo 2, i termini «della registrazione» sono sostituiti da «dell'accettazione» e i termini «all'articolo 18, paragrafo 5» sono sostituiti da «all'articolo 30, paragrafo 2.».

ALLEGATO D

I seguenti allegati sono aggiunti all'appendice III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito:

- 1) allegato B2 bis

«ALLEGATO B2 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all'appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
2. I simboli "A", "B" o "C" nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all'allegato B3 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese
B	A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli "X" e "Y" indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
1/3	1/3	Prova del tipo di posizione doganale	A XY

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
1/4	3	Formulari	B (1) (2) Y
1/5	4	Distinte di carico	B (1) Y
1/6	32	Numero di articoli	A (2) X
1/8	54	Firma/autenticazione	A Y
1/9	5	Numero totale di articoli	B (1) Y

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
2/1	40	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	A XY
2/2	44	Menzioni speciali	A XY
2/3	44	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni Riferimenti complementari	A (7) XY
2/5		LRN (Numero di riferimento locale)	A Y

Gruppo 3 – parti

N. DEL DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
3/1	2	Esportatore	A (13) (51) XY
3/2	2 (n.)	N. di identificazione dell'esportatore	A (52) XY
3/20	14 (n.)	N. di identificazione del rappresentante	A Y

N. DEL DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
3/21	14	Codice di qualifica del rappresentante	A Y
3/43		Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali	A Y

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
5/4	50, 54	Data della dichiarazione	B (1) Y
5/5	50, 54	Luogo della dichiarazione	B (1) Y
5/28		Periodo di validità richiesto per la prova	A Y

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
6/1	38	Massa netta (kg)	A (23) X
6/5	35	Massa lorda (kg)	A XY
6/8	31	Descrizione delle merci	A X
6/9	31	Tipo di colli	A X
6/10	31	Numero di colli	A X
6/11	31	Marchi di spedizione	A X
6/14	33(1)	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	A (23) X
6/18	6	Totale dei colli	B Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF
7/2	19	Container	A Y
7/10	31	Numero di identificazione del container	A XY

SEZIONE II

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
(1)	I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo.
(2)	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella n. 5.
(7)	I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione.
(13)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Se è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo.
(23)	Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune.
(51)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.
(52)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Inserire il codice pertinente.

1/4. Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre "1/3", il primo formulario complementare con "2/3" ed il secondo formulario complementare con "3/3".

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. Numero di articoli

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione

Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9. Numero totale di articoli

Numero totale di articoli dichiarato nella prova della posizione doganale di merci unionali. L'articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l'attributo "X" nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell'Unione.

Se è fornito l'MRN della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest'ultima i rispettivi numeri degli articoli.

2/2. Menzioni speciali

Inserire il codice pertinente.

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.

b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.

Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell'emittente autorizzato.

2/5. LRN (Numero di riferimento locale)

Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

3/1. Esportatore

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona interessata.

3/2. N. di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20. N. di identificazione del rappresentante

Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

Per gli Stati membri dell'Unione europea: indicare il numero EORI.

Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore nel paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

5/4. Data della dichiarazione

Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione

Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova

Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1. Massa netta (kg)

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg)

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

— da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),

— da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Laddove possibile l'operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8. Descrizione delle merci

Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9. Tipo di colli

Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10. Numero di colli

Numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

7/2. Container

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all'atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10. Numero di identificazione del container

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (*Bureau international des containers* – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (*Intermodal Loading Units*) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.».

2) allegato B3 bis

«ALLEGATO B3 bis

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell'allegato B2 bis, titolo III.

2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.
3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.
4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all'allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.
5. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
 - n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
 - an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
 - a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
 - n..5 fino a 5 caratteri numerici
 - an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
 - n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.
 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.

TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
1/3	Prova del tipo di posizione doganale	an..5	S	1x	1x	
1/4	Formulari	n..4	N	1x		
1/5	Distinte di carico	n..5	N	1x		
1/6	Numero di articoli	n..5	N		1x	
1/8	Firma/autenticazione	an..35	N	1x		
1/9	Numero totale di articoli	n..5	N	1x		

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Categoria di documento: a1 + Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5	S	9999x	99x	
2/2	Menzioni speciali	Versione codificata (codici unionali): n1 + an4 O (codici nazionali): a1 + an4 O descrizione con testo libero: an..512	S		99x	I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Tipo di documento (codici unionali): a1 + an3 O (codici nazionali): n1 + an3 + Identificatore del documento: an..35	S	1x	99x	
2/5	LRN (Numero di riferimento locale)	an..22	N	1x		
3/1	Esportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Codice paese: i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) nella misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione (*). La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice "00200" insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell'appendice II, allegato B2 bis, titolo III.

Numero d'ordine del dato	Denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	an..17	N	1x	1x	
3/20	N. di identificazione del rappresentante	an..17	N	1x		
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/43	Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali	an..17	N	1x		
5/4	Data della dichiarazione	n8 (aaaammgg)	N	1x		
5/5	Luogo della dichiarazione	an..35	N	1x		
5/28	Periodo richiesto di validità della prova	n..3	N	1x		
6/1	Massa netta (kg)	n..16,6	N		1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n..16,6	N	1x	1x	
6/8	Descrizione delle merci	an..512	N		1x	
6/9	Tipo di colli	an..2	N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n..8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an..512	N		99x	
6/14	Codice della merce - codice della nomenclatura combinata	an..8	N		1x	
6/18	Totale dei colli	n..8	N	1x		
7/2	Container	n1	S	1x		
7/10	Numero di identificazione del container	an..17	N	9999x	9999x	

(*) Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

TITOLO III

**CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LA PROVA DELLA POSIZIONE
DOGANALE DI MERCI UNIONALI**

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3. Prova del tipo di posizione doganale

Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L

T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali

T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali

T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell'articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori	235
Bolla di consegna	270
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730

Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760
Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito (T1)	821
Dichiarazione di transito (T2)	822
Dichiarazione di transito (T2F)	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Dichiarazione semplificata	SDE
Dichiarazione MRN	MRN
Manifesto di carico – procedura semplificata	MNS
Altro	ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B2 <i>bis</i> , titolo III	Numerosi documenti e parti	“Vari”	00200
Allegato B2 <i>bis</i> , titolo III	Identità tra dichiarante e speditore	“Speditore”	00300

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B2 <i>bis</i> , titolo III	Identità tra dichiarante e esportatore	“Esportatore”	00400
Allegato B2 <i>bis</i> , titolo III	Identità tra dichiarante e destinatario	“Destinatario”	00500
Allegato B2 <i>bis</i> , titolo III	Richiesta di prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali	“Prolungamento del periodo di validità della prova della posizione doganale di merci unionali”	40100

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/2. Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2. Rappresentante - rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)
3. Rappresentante - rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

7/2. Container

0. Merci non trasportate in container
1. Merci trasportate in container.»

ALLEGATO E

Gli allegati A2, B1 e C7 dell'appendice III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono così modificati:

1) nell'allegato A2, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578»;

2) nell'allegato B1, sotto il titolo dell'allegato stesso, è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato cessa di applicarsi a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.»;

3) nell'allegato C7, il punto 1.2 è così modificato:

a) il punto 1.2.1. è soppresso;

b) le cifre «1.2.2.» sono soppresse;

c) i termini «un unico ufficio di partenza» sono sostituiti dai termini «un unico ufficio doganale di partenza».

ALLEGATO F

Alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è aggiunta la seguente appendice:

«APPENDICE III bis

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

DICHIARAZIONI DI TRANSITO, DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO E ALTRI DOCUMENTI

Articolo 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

TITOLO I

DICHIARAZIONE DI TRANSITO E FORMULARI IN CASO DI UTILIZZO DI PROCEDIMENTI INFORMATICI

Articolo 2

Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all'articolo 25 dell'appendice I contiene i dati specificati nell'allegato B6 *bis* ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all'allegato A1 *bis*.

Articolo 3

Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A3 *bis*. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A4 *bis*.

Articolo 4

Elenco degli articoli

L'elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all'allegato A5 *bis*. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all'allegato A6 *bis*.

TITOLO II

FORMULARI UTILIZZATI PER COMPILARE:

- LA PROVA DELLA POSIZIONE DOGANALE DI MERCI UNIONALI,
- LA DICHIARAZIONE DI TRANSITO PER I VIAGGIATORI,
- LA PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA PER IL TRANSITO

Articolo 5

1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.

2. I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell'allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.

3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
 - a) per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;
 - b) per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all'allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.
4. I formulari sono compilati ed utilizzati:
 - a) come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B2;
 - b) come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 *bis* e B3.

Articolo 6

1. I formulari sono stampati conformemente all'allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
2. Nell'angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole "TRANSITO COMUNE" invece delle parole "TRANSITO UNIONALE". I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un'altra parte contraente.

TITOLO III

FORMULARI DIVERSI DAL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO E DAL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO

Articolo 7

Distinte di carico

1. I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato B5.
2. I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m² e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Articolo 8

Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l'avviso di passaggio nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 21 dell'appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all'allegato B8 della presente appendice.

Articolo 9

Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato B10.

*Articolo 10***Garanzia isolata**

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell'allegato C3.
2. I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m². Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
3. Il formato è di 148 × 105 mm.
4. I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l'indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l'identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.
5. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

*Articolo 11***Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia**

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati "certificati", sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all'allegato C7.
2. I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m². Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
 - di colore verde per i certificati di garanzia, e
 - di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

*Articolo 12***Disposizioni comuni al titolo III**

1. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
2. I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.
4. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l'ufficio di garanzia.

5. I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.

6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l'accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.»

ALLEGATO G

All'appendice III *bis* della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito sono aggiunti i seguenti allegati:

1) Allegato A1 *bis*:

«ALLEGATO A1 *bis*

FORMATI E CODICI DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all'allegato B6 *bis*.
2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
3. Il titolo II comprende i formati relativi ai dati.
4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui all'allegato B6 *bis* della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l'elenco dei codici di cui al titolo II.
5. Il termine "tipo/lunghezza" nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico

Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.

I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Esempi di lunghezze e formati del campo:

- a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
- n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
- an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
- a..4 fino a 4 caratteri alfabetici
- n..5 fino a 5 caratteri numerici
- an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici
- n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito.

7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all'articolo in questione nella dichiarazione.
8. I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l'elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l'elenco di tali codici.

TITOLO II

FORMATI E CARDINALITÀ DEI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER LE DICHIARAZIONI DI TRANSITO

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	a1	S	1x		
1/3	Dichiarazione di transito	an..5	S	1x	1x	
1/4	Formulari	n..4	N	1x		
1/5	Distinte di carico	n..5	N	1x		
1/6	Numero di articolo	n...5	N		1x	
1/8	Firma/autenticazione	an..35	N	1x		
1/9	Numero totale di articoli	n..5	N	1x		
2/1	Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35+ Identificatore degli articoli: n..5	S	9999x	99x	
2/2	Menzioni speciali	Versione codificata (codici unionali): n1 + an4 OR (codici nazionali): a1 +an4 OR Descrizione con testo libero: an..512	S		99x	I codici sono ulteriormente specificati nel titolo III.
2/3	Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari	Tipo di documento (codici unionali): a1+ an3 OR (codici nazionali): n1 +an3+ Identificativo del documento: an..35	S	1x	99x	

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/1	Esportatore	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Codice paese: i codici alfabetici per i paesi e i territori sono basati sugli attuali codici ISO alpha 2 (a2) In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice "00200" può essere utilizzato insieme a un elenco degli esportatori conformemente alle note relative al dato 3/1 Esportatore nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.
3/2	Numero di identificazione dell'esportatore	an..17	N	2x	2x	Per gli Stati membri dell'Unione europea, il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Per i paesi di transito comune, il numero EORI nell'Unione (se rilasciato e in corso di validità al momento della presentazione della dichiarazione) e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.
3/9	Destinatario	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice "00200" può essere utilizzato insieme a un elenco dei destinatari conformemente alle note relative al dato 3/9 Destinatario nel titolo III dell'allegato B6 bis dell'appendice III.
3/10	Numero di identificazione del destinatario	an..17	N	2x	2x	Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
3/19	Rappresentante	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/20	Numero di identificazione del rappresentante	an..17	N	2x		Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	n1	S	1x		
3/22	Titolare del regime di transito	Nome: an..70 + Via e numero: an..70 + Paese: a2 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
3/23	Numero di identificazione del titolare del regime di transito	an..17	N	2x		Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
3/37	Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento	Codice ruolo: a..3 + Identificativo: an..17	S	99x	99x	I codici ruolo degli altri attori della catena di approvvigionamento sono definiti nel titolo II. Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore.
5/4	Data della dichiarazione	n8 (aaaammgg)	N	1x		
5/5	Luogo della dichiarazione	an..35	N	1x		
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	an8	N	1x		La struttura dell'identificativo dell'ufficio doganale è definita nel titolo III.
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paese)	an8	N	9x		L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
5/8	Codice del paese di destinazione	a2	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
5/21	Luogo di carico	In forma codificata: an..17 OR Descrizione con testo libero: a2 (codice paese) + an..35 (luogo)	N	1x		Se il luogo di carico è codificato secondo il codice UN/LOCODE, le informazioni devono corrispondere al codice UN/LOCODE definito nel titolo III per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore.

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
5/23	Ubicazione delle merci	Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + In forma codificata: Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35	S	1x		La struttura del codice è definita nel titolo III.
6/1	Massa netta (kg)	n..16,6	N		1x	
6/5	Massa lorda (kg)	n..16,6	N	1x	1x	
6/8	Descrizione delle merci	an..512	N		1x	
6/9	Tipo di colli		N		99x	L'elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21.
6/10	Numero di colli	n..8	N		99x	
6/11	Marchi di spedizione	an..512	N		99x	
6/13	Codice CUS	an8	N		1x	Codice assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	an..8	N		1x	
6/18	Totale dei colli	n..8	N	1x		
7/1	Trasbordo	Luogo del trasbordo: Paese: a2 + Tipo di ubicazione: a1 + Qualificatore dell'identificazione: a1 + In forma codificata:	N	1x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. Il luogo del trasbordo deve seguire la struttura del dato 5/23 Ubicazione delle merci.

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
		Identificazione dell'ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + Codice postale: an..9 + Città: an..35 + Identità del nuovo mezzo di trasporto Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35 + Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto: a2 + Indicatore che specifica se la spedizione è containerizzata o no: n1				L'identità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. La nazionalità del mezzo di trasporto deve seguire la struttura del dato 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza. Per l'indicatore che specifica se le merci sono containerizzate si devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo III.
7/2	Contenitori	n1	S	1x		
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	n1	S			
7/5	Modo di trasporto interno	n1	N	1x	1x	Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo III per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	S	1x	1x	
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	a2	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/10	Numero di identificazione del container	an..17	N	9999x	9999x	

Numero d'ordine del dato	Nome/denominazione del dato	Formato del dato (tipo/lunghezza)	Elenco dei codici nel titolo III (S/N)	Cardinalità a livello di intestazione	Cardinalità a livello di articolo	Note
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	Tipo di identificazione: n2 + Numero di identificazione: an..35	N	1x	1x	Per questo tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza.
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	a3	N	1x	1x	Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.
7/18	Numero del sigillo	Numero di sigilli: n..4 + Identificativo del sigillo: an..20	N	1x 9999x	1x 9999x	
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	an..512	N	1x		
8/2	Tipo di garanzia	an1	S	9x		
8/3	Riferimento della garanzia	GRN: an..24 + Codice di accesso: an..4 + Codice valuta: a3 + Importo del debito: n..16,2 + Ufficio doganale di garanzia: an8	N	99x		I codici valuta ISO alpha-3 (ISO 4217) devono essere utilizzati per la valuta. L'identificativo dell'ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).
8/4	Garanzia non valida in	a2	N	99x		Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

TITOLO III

CODICI RELATIVI AI REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

1/2 Tipo di dichiarazione supplementare

D per la presentazione di una dichiarazione di transito a norma dell'articolo 29 *bis* dell'appendice I della convenzione.

1/3. Dichiarazione di transito

Codici da utilizzare nel contesto del transito:

T Spedizioni miste comprendenti merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che non hanno la posizione doganale di merci unionali vincolate al regime di transito comune.

T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.

- T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.
- T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell'Unione in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE a un paese di transito comune.
- C Merci unionali non vincolate a un regime di transito comune nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.
- TD Merci già vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.
- X Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I.

2/1 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Questo dato è costituito da codici alfanumerici.

Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.

Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (-).

1. Il primo elemento (an..3):

Scegliere l'abbreviazione del documento dall'elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.

Elenco delle abbreviazioni dei documenti

(Codici numerici estratti dai repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).

Elenco dei contenitori	235
Bolla di consegna	270
Distinta dei colli	271
Fattura proforma	325
Dichiarazione di custodia temporanea	337
Dichiarazione sommaria di entrata	355
Fattura commerciale	380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere	703
Polizza di carico principale	704
Polizza di carico	705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere	714
Lettera di vettura ferroviaria	720
Lettera di vettura stradale	730
Lettera di vettura aerea	740
Lettera di vettura aerea principale	741
Bollettino di spedizione (pacchi postali)	750
Documenti di trasporto multimodale/combinato	760

Manifesto di carico	785
Bordereau	787
Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T)	820
Dichiarazione di transito (T1)	821
Dichiarazione di transito (T2)	822
Dichiarazione di transito (T2F)	T2F
Prova della posizione doganale di merci unionali T2L	825
Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF	T2G
Carnet TIR	952
Carnet ATA	955
Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante	CLE
Bollettino d'informazione INF3	IF3
Dichiarazione semplificata	SDE
Dichiarazione MRN	MRN
Manifesto di carico – procedura semplificata	MNS
Altro	ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35):

Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.

Se l'MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo	Contenuto	Formato	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione (AA)	n2	15
2	Identificativo del paese in cui è presentata la dichiarazione di transito (codice paese alpha 2)	a2	RO
3	Identificativo unico del messaggio per anno e per paese	an12	9876AB889012
4	Identificativo del regime	a1	B
5	Cifra di controllo	an1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell'anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.

I paesi che desiderino includere nell'MRN il numero di riferimento dell'ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.

Il campo 4 deve essere compilato con l'identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.

Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l'MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice	Regime
A	Solo esportazione
B	Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita
C	Solo dichiarazione sommaria di uscita
D	Notifica di riesportazione
E	Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali
J	Solo dichiarazione di transito
K	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita
L	Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata
M	Prova della posizione doganale di merci unionali
R	Solo dichiarazione di importazione
S	Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata
T	Solo dichiarazione sommaria di entrata
U	Dichiarazione di custodia temporanea
W	Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

3. Il terzo elemento (an..5):

Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

Esempio:

l'articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l'ufficio di destinazione ha assegnato il numero "238544". Il codice corrispondente è pertanto "821-238544-5". ("821" per la procedura di transito, "238544" per il numero di registrazione del documento (o l'MRN per le operazioni NCTS) e "5" per il numero dell'articolo).

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l'utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

2/2. Menzioni speciali

Le menzioni speciali che riguardano l'ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

I codici "00200" e "00300" sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso.

I codici "20100", "20200" e "20300" sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Base giuridica	Oggetto	Menzioni speciali	Codice
Allegato B6 bis, titolo III	Numerosi documenti e parti	“Vari”	00200
Allegato B6 bis, titolo III	Identità tra dichiarante e speditore	“Speditore”	00300
Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a restrizioni.		20 100
Articolo 18 della convenzione	Esportazione da una parte contraente o dall'Unione soggetta a dazi.		20 200
Articolo 18 della convenzione	Esportazione	“Esportazione”	20 300

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

- a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali da una parte contraente o da un paese terzo che sono presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L'elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

3/1. Esportatore

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/2. Numero di identificazione dell'esportatore

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9. Destinatario

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l'uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/10. Numero di identificazione del destinatario

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/20. Numero di identificazione del rappresentante

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell'indirizzo completi:

2. Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona)
3. Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona)

Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/22. Titolare del regime di transito

Per gli Stati membri dell'Unione europea, indicare il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione.

Per i paesi di transito comune, indicare: il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito, indicare solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/37. Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Questo dato è costituito da due elementi:

1. Codice ruolo

Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice ruolo	Parte	Descrizione
CS	Consolidatore	Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un'unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l'attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali
MF	Fabbricante	Parte che fabbrica le merci
FW	Spedizioniere	Parte che organizza la spedizione di merci
WH	Depositario	Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito

2. N. di identificazione della parte

La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell'esportatore.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese)

I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:

- i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il numero di identificazione dell'esportatore,
- i sei caratteri seguenti (an6) individuano l'ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente:

i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE (*) del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire "000".

Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23. Ubicazione delle merci

Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore.

Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito:

- A Luogo designato
- B Luogo autorizzato
- C Luogo approvato
- D Altro

Per l'identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualificatore	Identificativo	Descrizione
U	UN/LOCODE	Utilizzare i codici definiti nell'elenco di codici paese UN/LOCODE
V	Identificativo dell'ufficio doganale	Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinazione e paese
W	Coordinate GPS	Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/4.381508°
X	Il numero EORI nell'Unione o un numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune	Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrizione del dato 3/2 Numero di identificazione dell'esportatore. Se l'operatore economico dispone di più locali, il numero è completato con un identificativo unico per il sito in questione
Y	Numero di autorizzazione	Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, vale a dire l'autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l'autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione

Se il codice "X" o "Y" è utilizzato per l'identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l'identificazione univoca del sito.

7/2. Container

0. Merci non trasportate in container

1. Merci trasportate in container

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera

I codici applicabili sono i seguenti:

Codice	Descrizione
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Vie navigabili interne
9	Modo sconosciuto (propulsione propria)

7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Codice	Descrizione
20	Numero del vagone
30	Numero di immatricolazione del veicolo stradale
40	Numero del volo IATA
41	Numero di registrazione dell'aeromobile
81	Nome dell'imbarcazione utilizzata per la navigazione interna

8/2. Tipo di garanzia

Codici relativi ai tipi di garanzia

I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione	Codice
Esonero dalla garanzia (articolo 75, paragrafo 2, lettera c), dell'appendice I)	0
Garanzia globale (articolo 75, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), dell'appendice I)	1
Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore (articolo 20 dell'appendice I)	2
Garanzia isolata in contanti (articolo 19 dell'appendice I)	3
Garanzia isolata a mezzo di certificati (articolo 21 dell'appendice I)	4
Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di transito (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della convenzione)	7
Garanzia isolata del tipo di cui all'allegato I, punto 3, dell'appendice I	9
Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni di trasporto fisse (articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'appendice I)	C
Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione (articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della convenzione)	A
Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell'appendice I.	H

TITOLO IV

VERSIONI LINGUISTICHE E RELATIVI CODICI

Versione linguistica	Codici
BG Ограничена валидност	Validità limitata — 99200
CS Omezená platnost	
DA Begrænset gyldighed	
DE Beschränkte Geltung	
EE Piiratud kehtivus	
EL Περιορισμένη ισχύς	
ES Validez limitada	

Versione linguistica		Codici
FR	Validité limitée	
HR	Ograničena valjanost	
IT	Validità limitata	
LV	Ierobežots derīgums	
LT	Galiuojimas apribotas	
HU	Korlátozott érvényű	
MK (*)	Ограничено важење	
MT	Validità limitata	
NL	Beperkte geldigheid	
PL	Ograniczona ważność	
PT	Validade limitada	
RO	Validitate limitată	
RS	Ограничена важност	
SL	Omejena veljavnost	
SK	Obmedzená platnosť	
FI	Voimassa rajoitetusti	
SV	Begränsad giltighet	
EN	Limited validity	
IS	Takmarkað gildissvið	
NO	Begrenset gyldighet	
TR	Sınırlı Geçerli	
BG	Освободено	Dispensa – 99201
CS	Osvobození	
DA	Fritaget	
DE	Befreiung	
EE	Loobutud	
EL	Απαλλαγή	
ES	Dispensa	
FR	Dispense	
HR	Oslobođeno	
IT	Dispensa	
LV	Derīgs bez zīmoga	
LT	Leista neplombuoti	
HU	Mentesség	
MK (*)	Измање	
MT	Tneħħija	
NL	Vrijstelling	
PL	Zwolnienie	
PT	Dispensa	
RO	Derogarea	
RS	Ослобођење	
SL	Orustitev	
SK	Upustenie	
FI	Vapautettu	
SV	Befrielse	

Versione linguistica		Codici	
EN	Waiver		
IS	Undanþegið		
NO	Fritak		
TR	Vazgeçme		
BG	Алтернативно доказателство	Prova alternativa – 99202	
CS	Alternativní důkaz		
DA	Alternativt bevis		
DE	Alternativnachweis		
EE	Alternatiivsed tõendid		
EL	Εναλλακτική απόδειξη		
ES	Prueba alternativa		
FR	Preuve alternative		
HR	Alternativni dokaz		
IT	Prova alternativa		
LV	Alternatīvs pierādījums		
LT	Alternatyvusis įrodymas		
HU	Alternatív igazolás		
MK (*)	Алтернативен доказ		
MT	Prova alternattiva		
NL	Alternatief bewijs		
PL	Alternatywny dowód		
PT	Prova alternativa		
RO	Probă alternativă		
RS	Алтернативни доказ		
SL	Alternativno dokazilo		
SK	Alternatívny dôkaz		
FI	Vaihtoehtoinen todiste		
SV	Alternativt bevis		
EN	Alternative proof		
IS	Önnur sönnun		
NO	Alternativt bevis		
TR	Alternatif Kanıt		
BG	Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна		Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) – 99203
CS	Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo (název a země)		
DA	Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)		
DE	Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)		
EE	Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati (nimi ja riik)		
EL	Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)		
ES	Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)		
FR	Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)		
HR	Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)		
IT	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)		
LV	Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)		
LT	Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)		

	Versione linguistica	Codici
HU	Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)	
MK (*)	Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид (назив и земја)	
MT	Differenzi: ufficċju fejn l-oġġetti kienu pprezentati (isem u pajjiż)	
NL	Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)	
PL	Nie zgodności: urząd, w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)	
PT	Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)	
RO	Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (nume și țara)	
RS	Разлике: царински орган којем је предата роба (назив и земља)	
SL	Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo (naziv in država)	
SK	Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina)	
FI	Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)	
SV	Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes (namn och land)	
EN	Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)	
IS	Breying: tollstjórnaskrifstofa þar sem vörum var framvísað (nafn og land)	
NO	Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)	
TR	Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare (adı ve ülkesi).	
BG	Излизането от подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ...,	Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del (la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204
CS	Výstup ze . podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. ...	
DA	Udpassage fra undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...	
DE	Ausgang aus — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.	
EE territooriumilt väljumise suhtes kohaldatavate piiranguid ja makse vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr...	
EL	Η έξοδος από υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...	
ES	Salida de sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...	
FR	Sortie de soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ...	
HR	Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br ...	
IT	Uscita dal soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...	
LV	Izvešana no, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. ...,	
LT	Išvežimui iš taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktiva/Sprendimu Nr....,	
HU	A kilépés területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik	
MK (*)	Излез од предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ...	
MT	Hruġ mill-..... suġġett għall restrizzjonijiet jew hłasijiet taht Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru...	
NL	Bij uitgang uit de zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.	

	Versione linguistica	Codici
PL	Wprowadzenie z podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr ...	
PT	Saída da sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...	
RO	Ieşire din supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr ...	
RS	Излаз из подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...	
SL	Iznos iz zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. ...	
SK	Výstup z podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č.	
FI vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja	
SV	Utförsel från underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...	
EN	Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...	
IS	Útflutningur frá háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr.	
NO	Utførsel fra underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr.	
TR	Eşyanın 'dan çıkışı.... No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklerle tabidir	
BG	Одобен изпращач	Speditore autorizzato – 99206
CS	Schválený odesílatel	
DA	Godkendt afsender	
DE	Zugelassener Versender	
EE	Volitatud kaubasaatja	
EL	Ευκρεµένος αποστολέας	
ES	Expedidor autorizado	
FR	Expéditeur agréé	
HR	Ovlašteni pošiljatelj	
IT	Speditore autorizzato	
LV	Atzītais nosūtītājs	
LT	Igaliotas gavėjas	
HU	Engedélyezett feladó	
MK (*)	Овластен испраќач	
MT	Awtorizzat li jibgħat	
NL	Toegelaten afzender	
PL	Upoważniony nadawca	
PT	Expedidor autorizado	
RO	Expeditör agréat	
RS	Овлашћени пошиљалац	
SL	Pooblaščeni pošiljatelj	
SK	Schválený odosielateľ	
FI	Valtuutettu lähettäjä	
SV	Godkänd avsändare	

Versione linguistica		Codici	
EN	Authorised consignor		
IS	Viðurkenndur sendandi		
NO	Autorisert avsender		
TR	İzinli Gönderici.		
BG	Освободен от подпис	Dispensa dalla firma – 99207	
CS	Podpis se nevyžaduje		
DA	Fritaget for underskrift		
DE	Freistellung von der Unterschriftsleistung		
EE	Allkirjanõudest loobutud		
EL	Δεν απαιτείται υπογραφή		
ES	Dispensa de firma		
FR	Dispense de signature		
HR	Oslobođeno potpisa		
IT	Dispensa dalla firma		
LV	Derīgs bez paraksta		
LT	Leista nepasirašyti		
HU	Aláírás alól mentesítve		
MK (*)	Измемање од потпис		
MT	Firma mhux meħtieġa		
NL	Van ondertekening vrijgesteld		
PL	Zwolniony ze składania podpisu		
PT	Dispensada a assinatura		
RO	Dispensă de semnătură		
RS	Ослобођено од потписа		
SL	Opustitev podpisa		
SK	Upustenie od podpisu		
FI	Vapautettu allekirjoituksesta		
SV	Befrielse från underskrift		
EN	Signature waived		
IS	Undanþegið undirskrift		
NO	Fritatt for underskrift		
TR	İmzadan Vazgeçme		
BG	ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ		GARANZIA GLOBALE VIETATA – 99208
CS	ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY		
DA	FORBUD MOD SAMLET SIKKERHEDSSTILLELSE		
DE	GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT		
EE	ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD		
EL	ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ		
ES	GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA		
FR	GARANTIE GLOBALE INTERDITE		
HR	ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO		
IT	GARANZIA GLOBALE VIETATA		
LV	VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS		
LT	NAUDOTI BENDRAJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA		

Versione linguistica		Codici
HU	ÖSSZKEZESSÉG TILOS	
МК (*)	ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА	
MT	MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRESIVA	
NL	DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN	
PL	ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ	
PT	GARANTIA GLOBAL PROIBIDA	
RO	GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ	
RS	ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	
SL	PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE	
SK	ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY	
FI	YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY	
SV	SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN	
EN	COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED	
IS	ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ	
NO	FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI	
TR	KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.	
BG	ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ	USO NON LIMITATO – 99209
CS	NEOMEZENÉ POUŽITÍ	
DA	UBEGRÆNSET ANVENDELSE	
DE	UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG	
EE	PIIRAMATU KASUTAMINE	
EL	ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ	
ES	UTILIZACIÓN NO LIMITADA	
FR	UTILISATION NON LIMITÉE	
HR	NEOGRANIČENA UPORABA	
IT	UTILIZZAZIONE NON LIMITATA	
LV	NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS	
LT	NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS	
HU	KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT	
МК (*)	УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ	
MT	UŻU MHUX RISTRETT	
NL	GEBRUIK ONBEPERKT	
PL	NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE	
PT	UTILIZAÇÃO ILIMITADA	
RO	UTILIZARE NELIMITATĂ	
RS	НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА	
SL	NEOMEJENA UPORABA	
SK	NEOBMEDZENÉ POUŽITIE	
FI	KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU	
SV	OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING	
EN	UNRESTRICTED USE	
IS	ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN	
NO	UBEGRENSET BRUK	
TR	KISITLANMAMIŞ KULLANIM	

Versione linguistica		Codici
BG	Издаден впоследствие	Rilasciato a posteriori – 99210
CS	Vystaveno dodatečně	
DA	Udstedt efterfølgende	
DE	Nachträglich ausgestellt	
EE	Välja antud tagasiulatuvalt	
EL	Εκδοθέν εκ των υστέρων	
ES	Expedido a posteriori	
FR	Délivré a posteriori	
HR	Izdano naknadno	
IT	Rilasciato a posteriori	
LV	Izsniegts retrospektīvi	
LT	Retrospektyvusis išdavimas	
HU	Kiadva visszamenőleges hatállyal	
MK (*)	Дополнително издадено	
MT	Maħruġ b'mod retrospettiv	
NL	Achteraf afgegeven	
PL	Wystawione retrospektywnie	
PT	Emitido a posteriori	
RO	Eliberat ulterior	
RS	Накнадно издато	
SL	Izdano naknadno	
SK	Vyhotovené dodatočne	
FI	Annettu jälkikäteen	
SV	Utfärdat i efterhand	
EN	Issued retroactively	
IS	Útgefið eftir á	
NO	Utstedt i etterhånd	
TR	Sonradan Düzenlenmiştir	
BG	Разни	Vari – 99211
CS	Různí	
DA	Diverse	
DE	Verschiedene	
EE	Erinevad	
EL	Διάφορα	
ES	Varios	
FR	Divers	
HR	Razni	
IT	Vari	
LV	Dažādi	
LT	Įvairūs	
HU	Többféle	
MK (*)	Различни	
MT	Diversi	
NL	Diversen	
PL	Różne	

Versione linguistica		Codici
PT	Diversos	
RO	Diverse	
RS	Разно	
SL	Razno	
SK	Rôzne	
FI	Useita	
SV	Flera	
EN	Various	
IS	Ýmis	
NO	Diverse	
TR	Çeşitli	
BG	Насипно	Alla rinfusa – 99212
CS	Volně loženo	
DA	Alla rinfusa	
DE	Lose	
EE	Pakendamata	
EL	Χύμα	
ES	A granel	
FR	Vrac	
HR	Rasuto	
IT	Alla rinfusa	
LV	Berams	
LT	Nesupakuota	
HU	Ömlesztett	
MK (*)	Рефус	
MT	Bil-kwantitá	
NL	Los gestort	
PL	Luzem	
PT	A granel	
RO	Vrac	
RS	Расуто	
SL	Razsuto	
SK	Vol'ne ložené	
FI	Irtotavaraa	
SV	Bulk	
EN	Alla rinfusa	
IS	Vara í lausu	
NO	Alla rinfusa	
TR	Dökme	
BG	Изпращач	Speditore – 99213
CS	Odesílatel	
DA	Afsender	
DE	Versender	
EE	Saatja	
EL	Αποστολέας	

Versione linguistica		Codici
ES	Expedidor	
FR	Expéditeur	
HR	Pošiljatelj	
IT	Speditore	
LV	Nosūtītājs	
LT	Siuntėjas	
HU	Feladó	
MK (*)	Испраќач	
MT	Min jikkonsenja	
NL	Afzender	
PL	Nadawca	
PT	Expedidor	
RO	Expeditor	
RS	Пошљалац	
SL	Pošiljatelj	
SK	Odosielateľ	
FI	Lähetäjä	
SV	Avsändare	
EN	Consignor	
IS	Sendandi	
NO	Avsender	
TR	Gönderici	

(*) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

3) Allegato A4 bis:

«ALLEGATO A4 bis:

**NOTE E ELEMENTI DI INFORMAZIONE (DATI) DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
TRANSITO**

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo "BCP" ("Business continuity plan" – "piano di continuità operativa") utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

La carta da utilizzare per il documento d'accompagnamento transito può essere di colore verde.

Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall'ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN

L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. Casella formulari (1/4):

- prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
- seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli),
- non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4):

Nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

4. Casella Ufficio di partenza (C):

- nome dell'ufficio doganale di partenza,
- numero di riferimento dell'ufficio doganale di partenza,
- data di accettazione della dichiarazione di transito,
- nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella Controllo dell'ufficio di partenza (D):

- risultati del controllo,
- sigilli apposti o indicazione "- -" che identifica la "Dispensa — 99201".
- eventualmente, la dicitura "itinerario vincolante".

Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione.

6. Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci.

La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema.

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l'esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.

Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo.

Se ritengono che l'operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.

Le autorità doganali dell'ufficio doganale di transito o dell'ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti:

— Trasbordo: utilizzare la casella 7/1.

Casella Trasbordo (7/1)

Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all'atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1.

— Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19.

Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19)

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.

Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.»

5) Allegato A6 bis:

«ALLEGATO A6 bis:

NOTE E ELEMENTI INFORMATIVI (DATI) DELL'ELENCO DEGLI ARTICOLI

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

L'acronimo "BCP" ("Business continuity plan" – "piano di continuità operativa") utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all'articolo 26 dell'appendice I.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:

1. Casella MRN — quale definita nell'allegato A3 bis. L'MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
 - a) Casella Tipo di dichiarazione (1/3) - se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
 - b) Casella formulari (1/4):
 - prima suddivisione: numero d'ordine del foglio stampato,
 - seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati
 - c) Casella articolo (1/6) — numero d'ordine dell'articolo corrente;
 - d) Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) — inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.».

6) Allegato B5 bis:

«ALLEGATO B5 bis:

NOTA ESPLICATIVA SULL'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578.

TITOLO I**GENERALITÀ**

1. Definizioni

La distinta di carico di cui all'articolo 7 dell'appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2. Formulario della distinta di carico

2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2. Le distinte di carico recano:

- a) l'intestazione "Distinta di carico";
- b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;

- c) nell'ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:
- numero d'ordine,
 - marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,
 - paese di spedizione/esportazione,
 - massa lorda in chilogrammi,
 - spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata "Spazio riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

- 2.3. Nello spazio immediatamente sottostante l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLE DIVERSE RUBRICHE

1. Riquadro

1.1. Parte superiore

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla "T1", "T2" o "T2F".

Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l'interessato annota nella parte superiore la sigla "T2L" o la sigla "T2LF".

1.2. Parte inferiore

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2. Colonne

2.1. Numero d'ordine

Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci

Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell'appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).

Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all'allegato B2 bis dell'appendice III.

2.3. Paese di spedizione/esportazione

Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.

2.4. Massa lorda (kg)

Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell'appendice III).

TITOLO III

USO DELLE DISTINTE DI CARICO

1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.
2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda [kg]) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d'ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.
3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.
4. All'atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell'ufficio doganale di partenza è facoltativa.

5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d'ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.
 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L».
- 7) Allegato B6 bis:

«ALLEGATO B6 bis:

REQUISITI COMUNI IN MATERIA DI DATI PER UNA DICHIARAZIONE DI TRANSITO

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'aggiornamento del sistema NCTS, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell'appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

TITOLO I

GENERALITÀ

1. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L'applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
2. I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
3. Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di trasporto elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica "Tutti i tipi di dichiarazioni di transito". Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltanto a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l'intestazione appropriata è "dichiarazione di transito standard", "dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati" o "documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito".
4. I simboli "A", "B" o "C" nella tabella che segue non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.

5. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descritti nel presente allegato sono specificati nell'allegato A1 bis.

TITOLO II

SIMBOLI

Simboli nelle caselle

Simbolo	Descrizione del simbolo
A	Obbligatorio: dati richiesti da tutti i paesi
B	A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no.
C	A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono fornire ma che i paesi non possono esigere.
X	Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.
Y	Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli "X" e "Y" indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

TITOLO III

SEZIONE I

TABELLA DEI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

(le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
1/2	Tipo di dichiarazione supplementare	1/2	A Y	A Y	
1/3	Tipo di dichiarazione di transito	1/3	A XY	A XY	A XY
1/4	Moduli	3	B (1) (2) Y	B (1) (2) Y	
1/5	Distinte di carico	4	B (1) Y	B (1) Y	
1/6	Numero di articolo	32	A (2) X	A (2) X	

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
1/8	Firma/Autenticazione	54	A Y	A Y	A Y
1/9	Numero totale di articoli	5	B (1) Y	B (1) Y	

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. DATO	Casella n.	Denominazione del dato	T2L/T2LF	N. DATO	Casella n.
2/1		Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti	A XY	A XY	A XY
2/2		Menzioni speciali	A XY	A XY	A X
2/3		Documenti presentati, certificati e autorizzazioni. Riferimenti complementari.	A (7) XY	A (7) XY	A X

Gruppo 3 – parti

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
3/1	Esportatore	2	B XY		
3/2	N. di identificazione dell'esportatore	2 (n.)	B XY		
3/9	Destinatario	8	A (12) (51) XY	A (12) (51) XY	A (12) (51) XY
3/10	N. di identificazione del destinatario	8 (n.)	B XY	B XY	B XY
3/19	Rappresentante	14	A (13) (51) Y	A (13) Y	A (13) Y

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
3/20	N. di identificazione del rappresentante	14 (n.)	A (52) Y	A (52) Y	A (52) Y
3/21	Codice di qualifica del rappresentante	14	A Y	A Y	A Y
3/22	Titolare del regime di transito	50	A (13) (51) Y	A (13) Y	A (13) Y
3/23	N. di identificazione del titolare del regime di transito	50 (n.)	A (52) Y	A (52) Y	A (52) Y
3/37	N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento	44	C XY	C XY	C XY

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
5/4	Data della dichiarazione	50, 54	B (1) Y	B (1) Y	
5/5	Luogo della dichiarazione	50, 54	B (1) Y	B (1) Y	
5/6	Ufficio di destinazione (e paese)	53	A Y	A Y	A Y
5/7	Uffici di passaggio previsti (e paese)	51	A Y	A Y	
5/8	Codice del paese di destinazione	17a	A XY	A XY	A XY
5/21	Luogo di carico	27	B Y	B Y	B Y
5/23	Ubicazione delle merci	30	A Y (23)	A Y (23)	

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
6/1	Massa netta (kg)	38	A (23) X		
6/5	Massa lorda (kg)	35	A XY	A XY	A XY
6/8	Descrizione delle merci	31	A X	A X	A X
6/9	Tipo di colli	31	A X	A X	A X
6/10	Numero di colli	31	A X	A X	A X
6/11	Marchi di spedizione	31	A X	A X	A X
6/13	Codice CUS	31	C X	C X	C X
6/14	Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata	33	A (37) X	A (37) X	A (37) X
6/18	Totale dei colli	6	A Y	A Y	A Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
7/1	Trasbordo	55	A (38) Y	A (38) Y	
7/2	Contenitori	19	A Y	A Y	
7/4	Modo di trasporto fino alla frontiera	25	A (39) Y	A (39) Y	
7/5	Modo di trasporto interno	26	B (40) Y		

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
7/7	Identità del mezzo di trasporto alla partenza	18(1)	A (43) (44) (45) XY	A (43) (44) (45) XY	A XY
7/8	Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza	18(2)	A (46) (44) (45) XY		
7/10	Numero di identificazione del container	31	A XY	A XY	A XY
7/14	Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21(1)	B (46) XY		
7/15	Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera	21(2)	A (46) XY		
7/18	Numero del sigillo	D	A Y	A Y	A Y
7/19	Altri incidenti durante il trasporto	56	A (38) Y	A (38) Y	

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Dato N.	Denominazione del dato	Casella n.	Dichiarazione di transito standard	Dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati	Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito
8/2	Tipo di garanzia	52	A Y	A Y	
8/3	Riferimento della garanzia	52	A Y	A Y	
8/4	Garanzia non valida in	52	A Y	A Y	

SEZIONE II

Note

Numero della nota	Descrizione della nota
(1)	I paesi membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di regimi basati su supporto cartaceo.
(2)	Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra "1" nella casella n. 5.
(7)	I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispongono consentono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tale informazione dalle altre informazioni della dichiarazione.
(12)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione non è necessario fornire nome e indirizzo.
(13)	Per gli Stati membri dell'Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall'Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI nell'Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo.
(23)	Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.
(37)	Questa suddivisione è compilata: — se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana in cui figurì il codice delle merci, o — se lo prevede la legislazione delle parti contraenti.
(38)	Questa informazione è fornita solo per dichiarazioni su supporto cartaceo.
(39)	I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia.
(40)	Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale delle parti contraenti.
(43)	Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse.
(44)	Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l'identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 7/10 Numero di identificazione del container.
(45)	Nei seguenti casi i paesi esonerano dall'obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all'ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: — quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell'Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e — quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito.

Numero della nota	Descrizione della nota
(46)	Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse o per ferrovia.
(51)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria.
(52)	Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Devono essere forniti il numero EORI nell'Unione e il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito deve esser fornito solo il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune. Se un destinatario è situato in un paese terzo tale dato non è necessario.

TITOLO IV

NOTE IN RELAZIONE AI REQUISITI IN MATERIA DI DATI

SEZIONE I

Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente allegato.

SEZIONE II

Requisiti in materia di dati

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Inserire il codice pertinente

1/3. Dichiarazione di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

1/4. Formulari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

1/5. Distinte di carico

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

1/6. Numero di articolo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichiarazione di transito, qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Firma o autenticazione della dichiarazione di transito.

In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. Numero totale di articoli

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in comune tutti i dati contrassegnati da "X" nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato.

2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale.

Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l'elenco dei riferimenti in questione.

2/2. Menzioni speciali

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente

2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi.

Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito

Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.

Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell'autorizzazione.

3/1. Esportatore

Dichiarazione di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco degli speditori.

3/2. Numero di identificazione dell'esportatore

Dichiarazione di transito

Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/9. Destinataria

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del destinatario.

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l'elenco dei destinatari.

3/10. Numero di identificazione del destinatario

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/19. Rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito.

3/20. Numero di identificazione del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito.

Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/21. Codice di qualifica del rappresentante

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/22. Titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il nome completo (persona e società) e l'indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.

Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall'ufficio doganale di partenza.

3/23. Numero di identificazione del titolare del regime di transito

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell'operatore in un paese di transito comune.

3/37. N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell'ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del *Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade* (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall'Unione e da altre parti contraenti.

L'identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

5/4. Data della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell'ufficio doganale in cui ha termine l'operazione di transito.

5/7. Uffici di passaggio previsti (e paese)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l'ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un'operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo.

Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8. Codice del paese di destinazione

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, l'ultimo paese di destinazione delle merci.

Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l'ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell'ambito del regime doganale.

5/21. Luogo di carico

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente.

5/23. Ubicazione delle merci

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all'ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci.

6/1. Massa netta (kg)

Dichiarazione di transito

Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.

Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

6/5. Massa lorda (kg)

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

La massa lorda è il peso delle merci compreso l'imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.

Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:

- da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unità inferiore (kg),
- da 0,5 a 0,999: arrotondamento all'unità superiore (kg).

Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come "0", seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli "0" alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).

Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall'articolo pertinente.

Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.

Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

6/8. Descrizione delle merci

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve essere fornito il codice SA, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/13. Codice CUS

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Il numero CUS (*Customs Union and Statistics*) è l'identificativo assegnato nell'ambito dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici.

Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6/18. Totale dei colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/20. Colli

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell'unità di imballaggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.

Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli.

Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

7/1. Trasbordo

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

7/2. Container

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'espletamento delle formalità di transito.

7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

7/5. Modo di trasporto interno

Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all'arrivo.

7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Trasporto per vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza.

Dichiarazione di transito

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice.

Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/10. Numero di identificazione del container

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.

Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.

Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.

Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l'identificativo (prefisso) assegnato dall'Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (*Bureau international des containers – BIC*), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.

Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (*Intermodal Loading Units*) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Dichiarazione di transito

Indicare l'identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l'identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto	Metodo di identificazione
Vie navigabili interne	Nome della nave
Trasporto aereo	Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell'aeromobile.
Trasporto su strada	Numero di immatricolazione del veicolo
Trasporto ferroviario	Numero del vagone

7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.

In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto.

Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

7/18 Numero del sigillo

Tutti i tipi di dichiarazioni di transito

Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l'uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale.

7/19 Altri incidenti durante il trasporto

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell'ambito del regime di transito comune.

Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell'autorità competente non è necessario.

8/2 Tipo di garanzia

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione di transito.

8/3 Riferimento della garanzia

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l'ufficio doganale di garanzia.

8/4 Garanzia non valida in

Dichiarazione di transito e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati

Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione "Non valida" "per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate".»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT